



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Data 21-03-2018	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI, ESENZIONI E SANZIONI - ANNO 2018
------------------------------	---

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

Su numero **11** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Consigliere	Presente
Camera Alessandro	Consigliere	Presente
Ambrosetti Claudio	Consigliere	Presente
Bontempelli Alessandra	Consigliere	Presente
Di Agostino Fabio	Consigliere	Presente
Beltrame Giovanni	Consigliere	Presente
Moretti Morena	Consigliere	Presente
Colli Silvano	Consigliere	Presente
Bianchi Gianbattista	Consigliere	Presente
Greco Deborah	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 11

Totale assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in SEDUTA Pubblica ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA **(Prov. di Pavia)**

PROPOSTA N. 10
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE Lorena Marco

OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI, ESENZIONI E SANZIONI - ANNO 2018

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

VISTA la suindicata proposta di deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2018/2020, era stato differito al 28 febbraio 2018;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2018/2020, è stato differito ulteriormente al 31 marzo 2018;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile escludendo per entrambe le componenti sopra citate le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 703 L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, prevista dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. e gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della L. n. 147/2013, e dell'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i testi delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché del regolamento dell'IMU, devono essere inseriti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;

CONSIDERATO che, con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard, per i quali il Comune introiterà solo la parte eccedente rispetto all'aliquota standard;

TENUTO CONTO che le aliquote IMU sono determinate ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7, 8, 8-bis e 9 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e che, nella determinazione delle stesse si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 28.02.2018 di individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO inoltre che, alla luce delle disposizioni dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale, prevedendo quindi la non applicazione del tributo, alle seguenti tipologie:

- a) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto nell'articolo 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell'articolo 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 692 della Legge n. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria e le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

DATO ATTO dell'articolo 1, commi n. 695/696/697/698, L. 147/2013 in materia di applicazione delle sanzioni alla IUC;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2017 di determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" – anno 2017;

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di confermare per l'anno 2018 le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU, deliberate per l'anno 2017 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2017;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 24 del 28.03.2018 di proposta al Consiglio Comunale per la determinazione dell'Imposta Municipale propria (IMU). Approvazione aliquote, detrazioni, esenzioni e sanzioni-Anno 2018;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Il testo integrale della discussione di questo punto all'O.d.G. è registrato su supporto DVD-RV ed è depositato agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Colli, Bianchi, Greco),

D E L I B E R A

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di confermare**, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - anno 2018, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU, deliberate per l'anno 2017 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2017, come di seguito specificato:

• **ALiquota di base per altri fabbricati (esclusi quelli appartenenti al gruppo catastale "D"), Aree edificabili e terreni agricoli**, stabilita dall'art. 13, comma 6, primo periodo, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. pari a 7,6 per mille;

• **ALiquota per l'unità immobiliare, rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7 nel limite di una per categoria)** stabilita dall'art. 13, comma 7,

primo periodo, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. pari a 4 per mille;

• **ALiquota FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE “D” (esclusi “D-10”)** pari a 9 per mille, di cui aliquota di base stabilita dall’art. 13, comma 6, primo periodo, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. pari a 7,6 per mille di competenza dello Stato;

- 3) **di confermare** per l’unità immobiliare, rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7 nel limite di una per categoria) e per agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le detrazioni d’imposta secondo gli importi previsti nell’articolo 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.
- 4) **di dare atto** che le aliquote e detrazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente dispositivo decorrono dal 1° gennaio 2018;
- 5) **di prendere atto** della deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 28.02.2018 di individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi;
- 6) **di considerare**, alla luce delle disposizioni dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., direttamente adibita ad abitazione principale, prevedendo quindi la non applicazione del tributo, alle seguenti tipologie:
 - a) all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 7) **di applicare** ai sensi dell’articolo 1, comma n. 695, L. 147/2013, in caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- 8) **di applicare** ai sensi dell’articolo 1, comma n. 696, L. 147/2013, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- 9) **di applicare** ai sensi dell’articolo 1, comma n. 697, L. 147/2013, in caso di infedele dichiarazione, si la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- 10) **di applicare** ai sensi dell’articolo 1, comma n. 698, L. 147/2013, in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, dell’articolo 1, L. 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, la sanzione di euro 100;
- 11) **di dare atto** che, ai sensi dell’articolo 1, comma 688 della L. n. 147/2013, e dell’articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i testi delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della IUC, devono essere inseriti nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;
- 12) **di individuare** quale responsabile per l’applicazione della disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) il responsabile del servizio finanziario/tributi;
- 13) **di dichiarare** il presente atto, con voti n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Colli, Bianchi, Greco), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

☒ PARERE: Favorevole

Data: 13-03-2018

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

☒ PARERE: Favorevole

Data: 13-03-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04-04-2018 al 19-04-2018

Addì 04-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 04-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ☒ E' esecutiva il 14-04-2018 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - ☒ Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio